



LO STATUTO

Art. 1. — È costituito in Italia il Partito della Democrazia Cristiana, al fine di attuare un programma politico di libertà e di giustizia sociale ispirato ai principi cristiani.

Art. 2. — Possono essere iscritti al Partito coloro che, compiuti gli anni 18, ne accettano il programma e la disciplina.

Art. 3. — Le domande di iscrizione devono essere presentate alla Sezione del Comune in cui il richiedente risiede, e su di esse delibera la Direzione della Sezione.

La Direzione del Partito può rivedere le ammissioni deliberate dalle Sezioni e riservare a sé la decisione su la ammissione al Partito di determinate categorie di persone.

Art. 4. — Il Partito ha sede in Roma ed è costituito da sezioni comunali.

La Sezione rappresenta il numero degli iscritti.

Possono essere costituite sottosezioni rionali o frazionali. Nei Comuni ove le condizioni particolari condizioni locali o dove sia richiesta da necessità di funzionamento potrà essere decisa dalla Direzione del Partito la costituzione di sezioni rionali o frazionali autonome. La stessa Direzione emanerà a termini dell'art. 11 del presente Statuto, le norme regolamentari per la costituzione, i compiti e il coordinamento dell'attività organizzativa delle sezioni di uno stesso Comune e per lo studio e la trattazione dei problemi di carattere generale. Dove non è costituita una Sezione può essere nominato un corrispondente. In seno alla Sezione possono essere costituiti gruppi femminili e gruppi giovanili di studio e di propaganda.

Art. 5. — Al fine di promuovere e coordinare l'attività del Partito nell'ambito della provincia sarà costituito un Comitato Provinciale.

Art. 6. — In attesa della costituzione dell'Ente Regione, sarà costituito un Comitato Regionale col compito di studiare e promuovere la soluzione dei problemi economici, sociali e politico-amministrativi interessanti ogni singola regione.

Ove la Direzione del Partito lo ritenga opportuno, sentito il parere dei Comitati Provinciali e del Consiglio Nazionale, potranno essere deferiti al Comitato Regionale anche compiti di carattere organizzativo.

Art. 7. — Gli organi della Sezione Comunale sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Direzione Sezioneale;
- c) il Segretario o la Giunta.

Art. 8. — L'Assemblea della Sezione Comunale è costituita dai soci regolarmente iscritti ed al corrente con il pagamento della tessera. La Direzione Sezioneale è composta da consiglieri eletti dall'Assemblea. In numero non inferiore a tre membri, tra i quali il Segretario. Ove la Direzione lo ritenga opportuno potrà essere nominata fra i suoi componenti una Giunta Esecutiva di tre o più membri comprendente il Segretario.

Art. 9. — Il Comitato Provinciale è eletto dai Delegati delle Sezioni Comunali.

L'Assemblea dei Delegati stabilisce il numero dei componenti il Comitato, i quali eleggeranno una Giunta esecutiva non inferiore a tre membri, tra cui il Segretario.

Art. 10. — Il Comitato Regionale è costituito dai Segretari dei Comitati Provinciali.



Il Comitato Regionale istituirà una Segreteria Regionale fissandone la sede, la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 11. — Un regolamento approvato dalla Direzione del Partito stabilirà le norme della costituzione, dei compiti e dei rapporti delle Sezioni e dei Comitati provinciali.

Art. 12. — Gli organi nazionali del Partito sono:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Direzione;
- d) il Segretario Politico.

Art. 13. — Al Congresso hanno diritto di partecipare i Delegati delle Sezioni. È ammesso il cumulo delle deleghe solo se provenienti da Sezioni della stessa Provincia a cui appartiene la Sezione che il Delegato rappresenta e salvo le limitazioni eventualmente stabilite dal Consiglio Nazionale.

Art. 14. — La Direzione del Partito è composta dal Segretario Politico, dal Vice Segretario Politico e da 4 membri tutti eletti nel proprio seno dal Consiglio Nazionale, e dal Direttore del giornale ufficiale del Partito.

Art. 15. — Il Consiglio Nazionale delibera sull'attuazione degli indirizzi generali, stabilisce la data, il programma ed il regolamento del Congresso, decide sulle vertenze che possono sorgere tra la Direzione del Partito ed il gruppo parlamentare, e gli organi della stampa aderente al Partito, e sulla esclusione dei soci per ragioni di atteggiamento politico.

Delibera sui rapporti con le Organizzazioni Nazionali professionali ed economiche. Nomina il Direttore dell'Organo ufficiale del Partito.

Art. 16. — Il Consiglio Nazionale è composto:

- 1) da 24 Consiglieri eletti dal Congresso;
- 2) da 7 membri scelti dallo stesso Consiglio Nazionale fra gli esponenti designati da organizzazioni professionali economiche e culturali, ispirate a principi cristiani. I designati devono essere iscritti al Partito;
- 3) da 5 delegati del gruppo parlamentare del Partito, scelti dal gruppo stesso fra i propri membri.

Art. 17. — La Direzione del Partito nella linea delle direttive segnate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale delibera sulle proposte di candidatura politica fatte dai Comitati Provinciali; promuove, coordina e dirige l'organizzazione nazionale del Partito, il servizio stampa e propaganda, i congressi regionali e locali, sovraintende alla amministrazione del Partito e delibera su quanto non è espressamente demandato al Consiglio Nazionale.

Art. 18. — Il Congresso si aduna una volta all'anno in via ordinaria, e straordinaria su decisione della Direzione del Partito o su richiesta del Consiglio Nazionale.

Esso, nell'ambito delle linee programmatiche, delibera sull'indirizzo generale politico, tattico ed organizzativo del Partito ed elegge i componenti del Consiglio Nazionale di cui al n. 1 dell'Art. 16.

Art. 19. — Il Segretario Politico esegue le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Direzione del Partito, provvede all'organizzazione generale, cura la propaganda, dirige gli uffici amministrativo e contabile e redige il verbale delle adunanze del Consiglio, i comunicati ufficiali e firma la corrispondenza.

Il Segretario Politico si mantiene in rapporto e promuoverà gli opportuni contatti con le associazioni e gli istituti che abbiano finalità politiche corrispondenti al programma del Partito e col gruppo parlamentare del Partito.

Art. 20. — Il Consiglio Nazionale può promuovere il referendum delle Sezioni su determinate questioni, fissandone le modalità.

Art. 21. — Nei consigli direttivi delle Sezioni Comunali, dei Comitati Provinciali e del Consiglio Nazionale trova applicazione il rispetto delle minoranze.

Disposizioni transitorie.

In attesa dell'elezione del Consiglio Nazionale in base al presente Statuto, da farsi dal primo Congresso Nazionale del Partito, il Consiglio Nazionale viene costituito come segue:

— 24 consiglieri, di cui 16 saranno eletti col sistema maggioritario dal Convegno Interregionale;

— 8 membri saranno designati dai Comitati Provinciali delle Regioni dell'Alta Italia;


— 7 membri scelti dal Consiglio Nazionale che risulterà eletto dal Convegno, fra gli esponenti di organizzazioni professionali economiche e culturali ispirate a principi cristiani;

— 3 ex Deputati dell'ultima legislatura eletta a suffragio universale (aderenti alla Democrazia Cristiana).

Faranno parte di diritto del Consiglio Nazionale i Ministri e Sottosegretari in carica.

NOTA. Si riportano le pagine 1-3 dello Statuto del 1946. Esso modifica lo statuto del 1945, ma a partire dall'art. 5. Questo significa che sono rimasti in vigore gli artt. 1-4 dello Statuto del 1945, che contenevano l'atto costitutivo.

In questo senso gli artt. 1-4 sono da ritenere tuttora in vigore.





TITOLO I

I PRINCIPI FONDAMENTALI

(da precisare in quattro o cinque articoli definitivi la fisionomia del Partito).

TITOLO II

I SOCI

CAPO I: L'ammissione nel Partito

ART. 5 - Possono essere iscritti al Partito uomini e donne che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano di ineccezionabile condotta morale e politica.

ART. 6 - La domanda di ammissione importa l'adesione all'ideologia e al programma del Partito, l'impegno all'osservanza dello Statuto e alle direttive stabilite dai congressi e dagli altri organi competenti.

ART. 7 - Non possono essere ammessi nel Partito, né ammessi non possono esservi mantenuti, coloro che siano iscritti o si iscrivano ad altra associazione o gruppo di natura anche parzialmente politica oppure ad associazioni segrete di qualunque natura o ad associazioni aventi un programma contrastante in tutto o in parte con l'ispirazione cristiana o con presupposti ideologici del Partito.

Nel caso dubbi spetta alla Direzione del Partito il giudizio sulla natura e la compatibilità delle singole associazioni o gruppi.

ART. 8 - La iscrizione è deliberata o negata dalla Direzione Sezionale dopo gli accertamenti fatti da apposita Commissione per l'esame delle domande di iscrizione e secondo le modalità previste dal regolamento integrativo del presente Statuto.

ART. 9 - La Direzione del Partito può riservare a sé l'ammissione nel Partito di determinate categorie di persone.

CAPO II: Diritti e doveri dei soci

ART. 10 - Il socio ammesso è considerato per i primi tre mesi socio aderente.